

## **ALLEGATO 1**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

### **EMENDAMENTI**

#### **ART. 1.**

*Dopo il comma 129, inserire i seguenti:* 129-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete del programmi delle singole regioni in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSI l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto. 129-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate. 129-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto. 129-quinques. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:* 2014: – 5000; 2015: – 5000; 2016: – 5.000.

**1865/XII/1.7.** Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Carnevali.

*Al comma 130, sostituire le parole da: 20 milioni, fino all fine del comma con le seguenti:* 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

*Conseguentemente: all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

**1865/XII/1.2.** Lenzi, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati; Grassi; Capone, Sbroliini, Amato, Zampa, Carnevali.

**(Approvato)**

*Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 35 milioni.*

*Conseguentemente: all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.

**1865/XII/1.3.** Piccione, Patriarca.

*Al comma 139 aggiungere in fine il seguente periodo:* All'articolo 58, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole «Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione» sono sostituite

dalle seguenti: «Ministro per il lavoro e le politiche sociali».

**1865/XII/1.4.** Beni, Biondelli, Burtone, Fossati, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Patriarca, Lenzi, Bobba, Amato, Capone, Sbroliini, Carnevali.

*Dopo il comma 141, inserire il seguente: -bis.* All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: *i-bis*) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

**1865/XII/1.5.** Binetti, Monchiero, Gigli, Vargiu. **(Approvato)**

*Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti:* e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.

**1865/XII/1.6.** Lenzi, Grassi, Amato, Patriarca, Sbroliini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, Carnevali. **(Approvato)**

*Sostituire i commi 144 e 145 con i seguenti:* 144. Dopo articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 62-ter. *(Sistema nazionale anagrafe degli assistiti).*

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di innovazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituito in connessione con il sistema informativo realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sul sistema di anagrafe nazionale degli assistiti (SANA).

2. Il SANA costituito dalle anagrafi degli assistiti delle Regioni, dal sistema di interoperabilità e dalle connessioni con l'anagrafe della popolazione residente per questi ultimi due punti realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con il ministero della Salute e le Regioni in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA e per le ricadute in termini di migliori servizi per i cittadini, costituisce il basamento informativo nazionale alimentato dalle singole aziende sanitarie locali che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano di concerto con la Regione di riferimento l'adeguato livello di aggiornamento.

3. Il SANA assicura ad ogni azienda sanitaria locale per il tramite della Regione di riferimento la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative attività istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58 comma 2 del presente decreto

4. Con il subentro del SANA l'azienda sanitaria cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n.833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri contenuti nel SANA secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 64 del presente decreto ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale copia cartacea degli stessi

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino o di modifica di qualsiasi altra componente del suo profilo anagrafico registrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente Il SANA nel suo complesso ne garantisce immediata fruibilità pervia telematica alle aziende sanitarie locali interessate. Nessuna altra informazione in merito è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali

6. Il SANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal ministero della Salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con le modalità definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15 comma 25-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti del SANA, tra i quali debbono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice di esenzione e il domicilio; b) il piano graduale di subentro del SANA alle anagrafi e elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie a favore della loro convergenza entro i sistemi di anagrafe degli assistiti delle regioni partecipanti al SANA stesso, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità del SANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.

145. Dopo la lettera f) del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 è aggiunta la seguente lettera g) Sistema anagrafico nazionale degli Assistiti (SANA).

**1865/XII/1.17.** Gelli.

*Dopo il comma 216, inserire il seguente: 216-bis.* Al comma 10-*bis*, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

**1865/XII/1. 11.** Murer, Lenzi, Moretto, Burtone, Mognato, Carnevali.

*Dopo il comma 282, aggiungere il seguente: 282-bis.* Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

*Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

**1865/XII/1. 13.** Crimi, Lenzi, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Muer, Bellanova, Casati, Iori, Carnevali, Gigli, Calabrò.

*Dopo il comma 282 aggiungere il seguente: 282-bis.* Per le finalità di formazione specialistica dei medici di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle università beneficiano di sgravi fiscali sull'intero importo del

finanziamento».

**1865/XII/1. 21.** Calabrò.

*Dopo il comma 282 inserire il seguente: 282-bis.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale secondo criteri (fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni) che tengano conto della distribuzione per classi di età e della speranza di vita alla nascita».

**1865/XII/1. 18.** Calabrò.

*Dopo il comma 282 inserire il seguente: 282-bis.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Alle regioni che presentino il miglior grado di miglioramento dei risultati di bilancio nel triennio precedente sono attribuite, in sede di riparto, quote premiali secondo modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1865/XII/1. 19.** Calabrò.

*Dopo il comma 282 inserire i seguenti: 282-bis.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la lettera e) del comma 6) è soppressa.

*282-ter.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 7 le parole: «pesi per classi di età» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri».

*282-quater.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 7 introdurre il seguente: «7-bis. Al fine della determinazione del fabbisogno regionale, il costo *standard*, così come determinato al comma 6, è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione regionale pesata secondo criteri (fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni) che tengano conto della distribuzione per classi di età e della speranza di vita alla nascita.

*Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: comma 6 con: comma 7-bis.*

**1865/XII/1. 20.** Calabrò.

*Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.*

**1865/XII/1. 16.** Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu.

*Dopo il comma 290, aggiungere il seguente: 290-bis.* Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 3 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

*Conseguentemente, al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, articolo 1, comma 2 legge 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche;*

2014: CP: + 3.000; CS: + 3.000.

2015: CP: + 3.000; CS: + 3.000.

2016: CP: + 3.000; CS: + 3.000.

**1865/XII/1. 1.** Cenni.

*Dopo il comma 300, inserire il seguente: 300-bis.* Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n.150 del 2009 le parole: «quattro aree separate» sono sostituite dalle parole: «cinque separate aree», le parole: «cui corrispondono» sono sostituite dalle parole: «e» e le parole: una apposita sezione contrattuale di» sono sopresse.

**1865/XII/1. 15.** Lenzi, Covello, Senaldi, Grassi, Amato, Patrarca, Sbroliini, Capone,

Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, Carnevali.

*Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:* 302-bis: «Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale».

*Conseguentemente sopprimere il comma 303.*

**1865/12/1. 10.** Covello, Senaldi.

*Dopo il comma 303 aggiungere il seguente:* 303-bis: «Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 302 e 303 è destinato all'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica, medica e non medica e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015».

**1865/12/1. 8.** Covello, Senaldi.

*Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:* 307-bis: «Il comma 32 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito della legge n.122/2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992».

**1865/12/1. 9.** Covello, Senaldi.

*Dopo il comma 319 aggiungere il seguente:* 319-bis: «Per l'anno 2014 il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, rideterminato in 109.800 milioni di euro».

**1865/12/1. 14.** Lenzi.

*Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:* 2014: – 15.000; 2015: – 15.000; 2016: – 15.000;

*Conseguentemente alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2014: CP: + 15.000; CS: + 15.000.

2015: CP: + 15.000; CS: + 15.000.

2016: CP: + 15.000; CS: + 15.000.

**1865/12/Tab.A. 1.** Scuvera, Lenzi, Murer, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Amato, Capone, Sbroliini, Zampa, Carnevali. **(Approvato)**

*Alla tabella E, legge n. 448 del 1998:* Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, punto c): edilizia sanitaria pubblica (set. 17) *Edilizia:* penitenziaria, Giudiziaria, sanitaria, di servizio scolastica (10.1 – CAP 7464):

2014: CP: + 100.000; CS: + 100.000.

*Conseguentemente alla tabella E, legge finanziaria n. 266 del 2005:* disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – Art. 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (set 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – CAP 7485): 2014: CP: – 100.000; CS: – 100.000.

**1865/12/Tab.E. 1.** Lenzi, Grassi, Amato, Patriarca, Sbroliini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, Carnevali.